

Associazione CONTRADA SANT'AMBROGIO - APS

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13/12/2022

Il giorno 13/12/2022 alle ore 21.30, si è riunita in Legnano (MI), presso la sede associativa sita in Via Madonna delle Grazie 3 l'assemblea straordinaria dell'Associazione CONTRADA SANT'AMBROGIO - APS, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno.

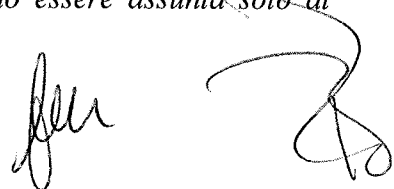
- 1) Richiesta di integrazione statutaria da parte del Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- 2) Conseguente adozione di un nuovo statuto sociale in conformità alle disposizioni legislative;

la presente assemblea è straordinaria, effettuata con modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria ex art. 101 comma 2 D.Lgs. 117/17

Assume la presidenza il Presidente dell'associazione, Signor Ermenegildo Pizzo, che chiama a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la Signora Giovanna Mantovani

Il presidente, rilevato che l'assemblea è regolarmente convocata e costituita ai sensi di Statuto, chiede ed ottiene di poter discutere deliberare unitamente su tutti i punti all'ordine del giorno.

Ottenutane licenza il presidente informa l'assemblea che, è pervenuta l'istanza da parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di integrazione in merito all'art. 17 dello Statuto in vigore. Nello specifico, il Registro ritiene che debba essere eliminata l'accezione *"La qualifica di Socio può essere assunta solo al*



raggiungimento della maggiore età", in quanto incompatibile con il D.Lgs. 117/17.

Egli invita pertanto l'assemblea ad approvare un nuovo statuto associativo nella forma che viene integralmente letto, e che si modifica sostanzialmente per la riscrittura dell'art. 17, che viene così riformulato:

I Soci si dividono in: Ordinari e Proibiviri.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa stabilita dal Gran Consiglio.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato. Il termine di pagamento della quota associativa è inderogabilmente fissato entro il 31 maggio di ciascun esercizio.

Possono votare in assemblea ed essere eletti a cariche elettive tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Per i soci che non hanno raggiunto la maggiore età, il voto è esercitato da un genitore o un tutore.

Il Socio che non è in regola con il versamento di almeno le due ultime annualità sociali non ha diritto di voto nelle Assemblee, né può ricoprire cariche nell'ambito della Contrada fino al termine dell'esercizio in corso.

Il Socio iscritto da meno di due anni che non è in regola con il versamento dell'annualità sociale non ha diritto di voto nelle Assemblee, né può ricoprire cariche nell'ambito della Contrada fino al termine dell'esercizio in corso.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Il presidente informa inoltre i soci che le modifiche statutarie sono state poste in essere unicamente al fine di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative, e perciò

- **ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/17 la registrazione di questo atto sarà esente da imposta di registro,**
- **ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/17 la registrazione sarà esente da imposta di bollo.**

Terminata la lettura, non essendo intervenute richieste di variazione, l'assemblea all'unanimità

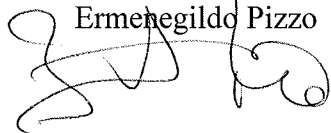
delibera

- di approvare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Decreto Legislativo 117/2017 come proposte del presidente e, conseguentemente,
- di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale;
- di incaricare il Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale;
- Di procedere altresì alla notifica dello statuto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alle ore 21.47 l'assemblea viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente:

Ermenegildo Pizzo



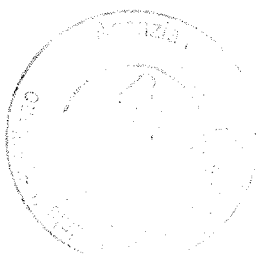
Il Segretario:

Giovarina Mantovani

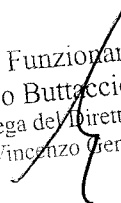


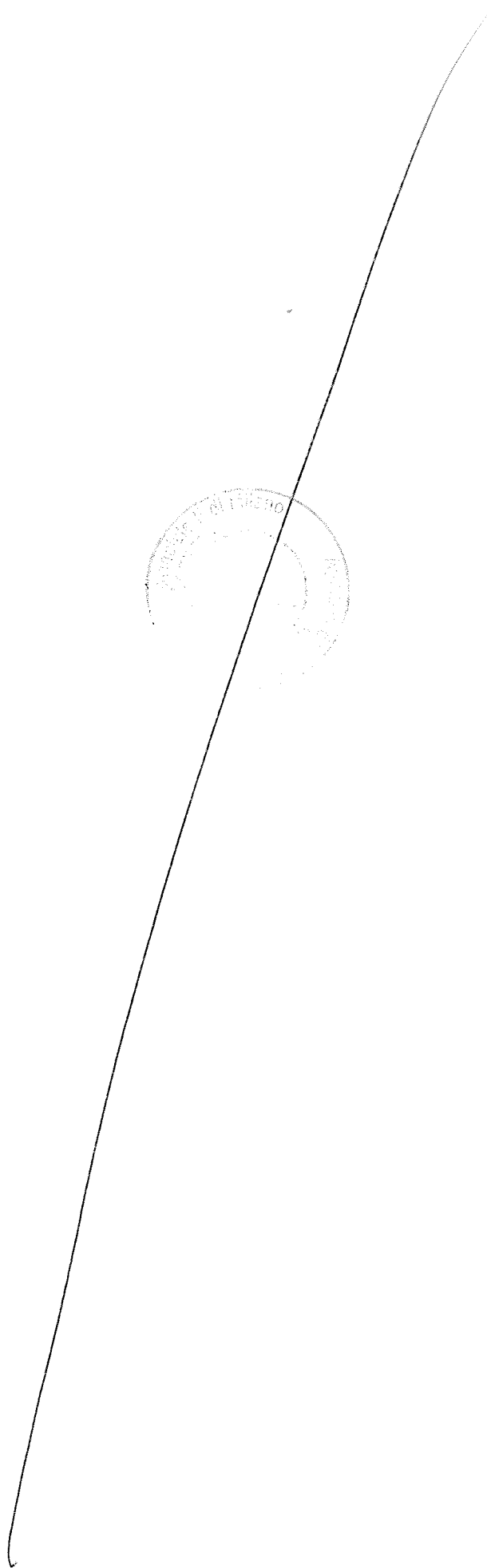
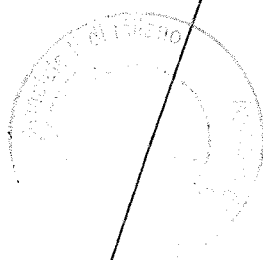
AGENZIA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE DEL TERZO SETTORE
MILANO

Il presente documento è
originale e viene
al n° 2404 UNICO 23/12/2014 3



Il Funzionario
Antonio Buttaccio Tardio
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile





TITOLO 1 – Premesse

Art. 1

È costituita, in forma di Associazione di promozione sociale, l'Associazione denominata: «Contrada Sant'Ambrogio» di seguito, in breve, "Associazione" o "Contrada". A seguito dell'iscrizione nei registri di settore, l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS». L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

La sua durata è illimitata. La sede viene fissata nei locali del Maniero, in Legnano.

Art. 2

La Contrada Sant'Ambrogio è per antico diritto ente territoriale la cui fondazione risale al 1935. Il territorio di Contrada è uno dei più antichi della Città di Legnano. La chiesa dedicata al Vescovo milanese venne eretta sopra una cappella duecentesca. Nel XVII secolo, San Carlo Borromeo decise di adibirla a scuola dei Disciplini effettuando ampliamenti e modifiche. Fu proprio durante questi lavori che venne scoperta la salma dell'Arcivescovo Leone da Perego, morto a Legnano nel 1275. La leggenda dice che il prelado venne sepolto unitamente ad un inestimabile tesoro composto da monete d'oro e rame che non fu mai ritrovato. Da questa leggenda nascono i colori di contrada: il giallo dell'oro ed il verde del rame. Il territorio è così definito (da Nord in senso orario): Linea Ferroviaria, Piazza monumento, Corso Italia, Via Giolitti, Piazza Don Sturzo, Via Palestro, Via XXV Aprile, Corso Magenta, Via per San Giorgio, Via per Canegrate, Via Bernini, Linea Ferroviaria.

Art. 3

Le insegne dell'Associazione sono quelle della Contrada e più precisamente: bandiera con i colori giallo e verde. Simboli sono lo staffile del Santo ed il tesoro di Leone da Perego.

Art. 4

L'Associazione assume come motto Oderint dum Metuant (mi odino purché mi temano).

Art. 5

Il Funzionario
Antonio Buttaccio Tardio
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

Le insegne e lo stemma della Contrada possono essere utilizzate solo nel rispetto delle antiche tradizioni della stessa e comunque secondo le disposizioni emanate all'occorrenza dal Gran Consiglio.

Art. 6

La Contrada Sant'Ambrogio riconosce come Patrono il proprio protettore, la cui festa ricorre il 7 dicembre. La Contrada celebra la festa patronale secondo le antiche tradizioni durante detto mese con l'investitura del Capitano, della Castellana e del Gran Priore.

Art. 7

In occasione di cerimonie private dei propri appartenenti (matrimoni, nascite, battesimi, cresime, decessi, ecc.) la Contrada esprime la propria partecipazione e mette a disposizione, compatibilmente agli impegni dell'Associazione, i propri locali nelle forme e con le modalità che ritiene più opportune. In occasione di cerimonie pubbliche, che esulino da quelle previste al titolo 2 la Contrada si riserva la facoltà di dare la propria adesione, comunque sollecitata, rimettendo la decisione al Gran Consiglio.

TITOLO 2 – Scopi Sociali

Art. 8

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 9

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Art. 5 c. 1 lett. i D.Lgs. 117/17).

In particolare, l'Associazione ha per scopo di promuovere, coordinare, gestire e partecipare alla manifestazione del Palio delle Contrade nonché di conservare e tramandare i documenti storici, gli studi e le pubblicazioni relative alla Contrada stessa. Essa potrà svolgere qualunque altra attività analoga o connessa a quelle sopra indicate, così come potrà compiere tutte le altre operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 9 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Il Gran Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO 3 – Risorse economiche

Art. 11

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative annue;
- dai contributi pubblici e privati;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da rendite patrimoniali;
- da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

- dalle entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017;
- dai corrispettivi erogati da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- dalle entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- da altre entrate espressamente previste dalla legge;
- da eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- dagli arredi del maniero;
- dai beni immobili;
- dai costumi e relative attrezzature;
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12

I costumi vengono fatti confezionare solo dall'Associazione. Chiunque volesse farsi creare un costume potrà commissionarlo alla Contrada, contattando i responsabili incaricati dal Consiglio, i quali provvederanno a farlo confezionare nel rispetto dei canoni storici ed estetici dettati dal Gran Consiglio previo versamento della spesa relativa. Detto costume potrà essere indossato per la sfilata dalla persona che lo ha fatto confezionare, o da altra persona dalla stessa designata, per un periodo massimo di anni tre, salvo casi particolari da stabilirsi a discrezione del Gran Consiglio. Tutti i costumi, comunque fatti confezionare, sono di proprietà della Contrada e devono essere conservati nel Maniero, salvo casi eccezionali.

Art. 13

I beni immobili dell'Associazione sono inalienabili, salvo decisione contraria assunta dai due terzi dei componenti del Gran Consiglio.

L'eventuale ricavato dovrà obbligatoriamente essere reinvestito in beni immobili di valore almeno pari.

In ogni caso, l'eventuale ricavato non potrà essere utilizzato per far fronte ad impegni finanziari conseguenti ed inerenti all'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

TITOLO 4 – Contradaiooli, soci e volontari

Art. 14

L'Associazione è composta dai Soci che promuovono le attività della Contrada.

Art. 15

Tutti coloro che nascono nel territorio della Contrada, vi risiedano e/o abbiano ricevuto il battesimo Contradaioolo, sono definiti Contradaiooli. Essi non sono soci ma costituiscono il popolo della Contrada e hanno diritto di frequentare il Maniero e di prendere parte a tutte le cerimonie e iniziative della Contrada e degli eventuali organismi collaterali operanti nell'ambito e col riconoscimento della stessa. Non essendo soci, non hanno diritto di voto nelle Assemblee, né possono ricoprire cariche nell'ambito della Contrada. La qualifica di Contradaioolo non si perde se non per decesso e non può essere revocata.

Art. 16

Possono aderire all'Associazione come soci, tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e presentano la domanda di ammissione al Gran Consiglio. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Gran Consiglio, il quale può delegare tale facoltà di delibera al Comitato Esecutivo, ed è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo deliberante deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun socio ha diritto di voto.

Art. 17

I Soci si dividono in: Ordinari e Probiviri.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa stabilita dal Gran Consiglio.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato. Il termine di pagamento della quota associativa è inderogabilmente fissato entro il 31 maggio di ciascun esercizio.

Possono votare in assemblea ed essere eletti a cariche elettive tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Per i soci che non hanno raggiunto la maggiore età, il voto è esercitato da un genitore o un tutore.

Il Socio che non è in regola con il versamento di almeno le due ultime annualità sociali non ha diritto di voto nelle Assemblee, né può ricoprire cariche nell'ambito della Contrada fino al termine dell'esercizio in corso.

Il Socio iscritto da meno di due anni che non è in regola con il versamento dell'annualità sociale non ha diritto di voto nelle Assemblee, né può ricoprire cariche nell'ambito della Contrada fino al termine dell'esercizio in corso.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Art. 18

Ciascun socio ha il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal Gran Consiglio.

Ciascun socio ha il dovere:

- a) di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Gran Consiglio.



Art. 19

La qualifica di Socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

L'esclusione di un Socio deve essere deliberata da parte del Gran Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nei seguenti casi:

- a) in seguito a sentenza di condanna passata in giudicato, da parte dell'Autorità Giudiziaria italiana ad una pena detentiva o restrittiva della libertà personale per un periodo superiore a sei mesi, ovvero per fatti lesivi dell'immagine dell'associazione;
- b) gravi e ripetute violazioni delle norme statutarie, dei principi e dei valori propri dell'Associazione sanciti nel presente Statuto e nei regolamenti interni.

La delibera del Gran Consiglio che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, le parti e gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 20

Tutti i Contradaioi e i simpatizzanti che ne facciano richiesta al Gran Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 16, possono diventare Soci Ordinari. Questi hanno diritto di voto nelle Assemblee e possono ricoprire qualunque carica nell'ambito della Contrada.

Art. 21

Il Gran Consiglio può attribuire la qualifica di Benemeriti a tutti coloro, Contradaioi e non, che si siano particolarmente distinti per il loro attaccamento alle tradizioni legnanesi o alla Contrada, o che abbiano contribuito sia materialmente che moralmente alla vita della stessa o infine, in qualsiasi altro caso ritenuto significativo dal Gran Consiglio.

I Benemeriti non sono una categoria di soci e la qualifica di Benemerito non comporta l'assunzione della qualifica di socio. La sola qualifica di Benemerito, pertanto, non consente il diritto di voto nelle Assemblee, né il diritto di ricoprire cariche nell'ambito della Contrada. Per la qualifica di Benemerito, non è richiesto il versamento della quota associativa.



Art. 22

La Reggenza di Contrada, previa approvazione da parte del Comitato Esecutivo, può attribuire la qualifica di Dame o Priori a tutti i Soci che si siano particolarmente distinti per il loro attaccamento alla Contrada, o che abbiano contribuito sia materialmente che moralmente alla vita della stessa o infine, in qualsiasi altro caso ritenuto significativo. Tutti i Consiglieri che abbiano portato a termine il loro mandato sono automaticamente nominati Dame o Priori.

In ogni caso le Dame e i Priori non sono esentati dal versamento della quota associativa annua.

Art. 23

Sono Probiviri tutti gli ex Capitani, Castellane e Gran Priori. Essi non sono esentati dal versamento della quota associativa annua.

Art. 24

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Gran Consiglio o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO 5 – Organi Sociali

Art. 25

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Gran Consiglio;
- il Gran Priore e il Vice Gran Priore;

- Il Collegio dei Probiviri
- L'Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 D.Lgs. 117/17;
- Il Revisore legale, al verificarsi delle condizioni prevista dall'art. 31 D.Lgs. 117/17.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Art. 26

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Essa esprime la volontà del popolo di Sant'Ambrogio ed è il supremo organo della Contrada. Possono parteciparvi e votare tutte le categorie di Soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto:

- Ordinari
- Probiviri

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Gran Priore o, in mancanza, dal Gran Consiglio entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio amministrativo.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Gran Consiglio ogni volta che esso ne ravvisi la necessità. Sia l'Assemblea ordinaria che la straordinaria devono essere altresì convocate entro trenta giorni quando ne venga fatta richiesta scritta al Gran Consiglio da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. I firmatari della richiesta, pena l'invalidità della stessa, devono indicare in modo chiaro il loro nominativo, il numero di iscrizione all'Associazione, nonché l'ordine del giorno oggetto di discussione. Nel caso in cui l'ordine del giorno preveda la revoca sotto qualunque forma, di una delle nomine effettuate dal Gran Consiglio, la relativa richiesta deve essere sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata a mezzo manifesti da affiggersi all'interno del Maniero e previa pubblicazione sul sito web dell'Associazione, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso di convocazione

devono essere indicati la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno anche per l'eventuale seconda convocazione.

Art. 27

L'Assemblea ordinaria deve:

- a) procedere all'elezione dei membri del Gran Consiglio con voto a scrutinio segreto ed alla loro eventuale surroga;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e l'eventuale relazione di missione;
- d) approvare, se previsto, il bilancio sociale;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Gran Consiglio per motivi di urgenza;
- g) nominare il collegio dei probiviri determinandone preventivamente il numero, ai sensi dell'art. 33;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che dovrà tenersi entro quarantotto ore dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con la maggioranza dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria deve:

- i) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea, che dovrà tenersi entro quarantotto ore dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Soci intervenuti, salvo nei casi di scioglimento

dell'Associazione, che deve essere approvato all'unanimità da tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 28

L'Assemblea è presieduta dal Gran Priore o, in sua assenza, dal vice Gran Priore. In mancanza di entrambi, dal Capitano. In loro assenza è presieduta da un Socio eletto dalla stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni riguardanti Soci o qualsiasi altra persona devono avvenire a scrutinio segreto, previa nomina di tre scrutatori tra gli intervenuti, i quali affiancheranno nello spoglio il Presidente e il Segretario. In tutti gli altri casi le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano o appello nominale.

Ogni Socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio avente diritto al voto. Ciascun partecipante all'Assemblea non può rappresentare più di un altro Socio.

Art. 29

Qualunque Socio avente diritto desideri candidarsi quale Consigliere deve far pervenire la propria domanda scritta di candidatura al Gran Priore in carica o, in sua assenza, al facente funzioni, entro i sette giorni precedenti la data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Gran Priore sottoporà al Gran Consiglio uscente i nominativi pervenuti e questo, vagliate le compatibilità delle candidature, procederà a redigere la lista dei candidati. Il numero dei candidati è illimitato. Per l'elezione dei componenti del Gran Consiglio ogni Socio potrà esprimere un massimo di sedici preferenze, da riportarsi su apposita lista controfirmata dal Gran Priore con le modalità stabilite di volta in volta dal Gran Consiglio uscente. Per essere eletti membri del Gran Consiglio i Consiglieri devono ottenere un minimo di cinque voti; in caso di parità di preferenze si procederà al ballottaggio. Il risultato delle votazioni dovrà essere trascritto su apposito registro e controfirmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Art. 30



Il Gran Consiglio rimane in carica per due anni amministrativi consecutivi. Esso è composto da un massimo di cinquantuno Consiglieri, eletti dall'Assemblea, tra i Soci aventi diritto al voto che abbiano accettato per iscritto la nomina. Nel caso un Consigliere rassegni le dimissioni dalla carica durante il proprio mandato, o nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 19, esso verrà sostituito dal primo dei non eletti. Se un Socio eletto non accetta la carica, si procederà per analogia a quanto sopra.

Si procederà all'elezione di nuovi consiglieri nel caso in cui il numero dei Consiglieri si riducesse a soli 17 membri, quest'ultimi rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Gran Consiglio.

Il Gran Consiglio può prevedere, con apposito regolamento, un contributo economico ulteriore rispetto alla quota associativa dovuto dai membri del Gran Consiglio.

Art. 31

Spetta al Gran Consiglio:

- a) l'amministrazione e la cura del fondo comune dell'Associazione;
- b) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo redatto secondo le norme dell'art. 13 D.Lgs. 117/17;
- c) la facoltà di approvare, con apposito regolamento, un contributo economico connesso a particolari cariche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) approvare il preventivo di spesa;
- f) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- g) incaricare il Collegio dei Proviviri di proporre al Gran Consiglio uno o più nomi di candidati alla carica di Gran Priore e Capitano, nel caso in cui non siano giunte candidature entro il termine previsto;
- h) adempiere a tutte le incombenze previste per lo stesso dal presente Statuto nonché deliberare su quant' altro d'interesse e nell'interesse dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni;
- j) nominare e revocare il Gran Priore;
- k) nominare e revocare il Capitano;
- l) nominare e revocare, su proposta del Capitano, la Castellana;
- m) nominare e revocare, su proposta del Capitano, lo Scudiero;

- n) nominare e revocare, su proposta del Capitano, la Gran Dama;
- o) nominare e revocare, tra i componenti del Gran Consiglio e su proposta del Gran Priore, il Vice Gran Priore;
- p) nominare e revocare, tra i componenti del Gran Consiglio su proposta del Gran Priore, il Tesoriere;
- q) nominare e revocare, tra i componenti del Gran Consiglio e su proposta del Gran Priore, il Segretario;
- r) conferire apposita delega per specifiche funzioni ad un comitato collegiale interno, che prende il nome di Comitato Esecutivo, disciplinato dall'art. 34 del presente Statuto.

Art. 32

Il Gran Consiglio è presieduto dal Gran Priore o, in sua assenza, dal Vice Gran Priore. In mancanza di entrambi, dal Capitano. In loro assenza è presieduto da un Consigliere eletto di volta in volta. Il Gran Consiglio deve essere convocato dal Gran Priore almeno due volte all'anno per l'approvazione del preventivo di spesa e per l'approvazione del progetto di bilancio; deve altresì essere convocato su richiesta del Gran Priore, del Capitano e del Vice Gran Priore o quando ne è fatta richiesta scritta al Gran Priore da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione deve di norma avvenire mediante comunicazione scritta spedita o recapitata almeno sette giorni prima della data fissata o, nei casi urgenti, con qualsiasi altro mezzo idoneo affinché tutti i Consiglieri siano avvisati. Le riunioni del Gran Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti. Nel caso in cui successivamente uno o più Consiglieri abbandonino la seduta facendo venire meno il numero minimo dei presenti, la riunione e tutte le deliberazioni successivamente adottate resteranno ugualmente valide. Il Gran Consiglio procede alle nomine e elezioni, all'accettazione di nuovi Soci, nonché a tutte le deliberazioni necessarie, con voto palese della maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dal presente Statuto per casi particolari. Le votazioni riguardanti Consiglieri, Soci o altre persone, non rientranti nei casi sopraindicati, devono avvenire a scrutinio segreto. Delle riunioni del Gran Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri che subentrino ad altri per qualunque motivo sono tenuti al versamento per intero dell'eventuale maggior contributo stabilito con apposito regolamento dal Gran Consiglio.

Ente

Ogni Consigliere può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Consigliere avente diritto al voto. Ciascun partecipante al Consiglio non può rappresentare più di un altro Consigliere.

Il Gran Consiglio non può essere convocato nel periodo che va dal 1° al 31 Agosto salvo che per casi di necessità ed urgenza o termini imperativi di legge.

Art. 33

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea fra i soci che hanno ottenuto la carica di Probiviri, ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.

Compito del Collegio dei Probiviri è esaminare gli eventuali ricorsi dei Soci sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte del Gran Consiglio, e dirimere le controversie fra Soci e fra Associazione e Soci, sentite le parti. Il suo giudizio è insindacabile e inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Probiviro più anziano.

Inoltre, è specifico compito del Collegio dei Probiviri deliberare, quando richiesto e con provvedimento inappellabile, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o sulle delibere di esclusione, garantendo il contraddittorio delle parti.

E' compito anche del Collegio dei Probiviri prendere visione del rendiconto annuale da presentare al Gran Consiglio

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte con il voto palese dei due terzi dei presenti.

Art. 34

Il Gran Consiglio può delegare la gestione corrente dell'Associazione ad alcuni dei suoi componenti, che costituiscono il Comitato Esecutivo, che in tal caso la esercita secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Gran Consiglio.

Il Comitato Esecutivo, se e qualora nominato, è composto:

- dal Gran Priore;
- dal Capitano;
- dal Vice Gran Priore;
- dal Tesoriere;
- dal Segretario;
- dalla Castellana, dallo Scudiero e dalla Gran Dama qualora eletti nel Gran Consiglio;
- da un massimo di sette Consiglieri nominati fra i componenti del Gran Consiglio.

In particolare, il Comitato Esecutivo può avere il compito di:

- predisporre e sottoporre all'approvazione del Gran Consiglio le linee di indirizzo per la redazione del preventivo di spesa;
- accogliere o respingere le domande di ammissione degli aspiranti soci;
- approvare le nomine a Dame e Priori proposte dalla Reggenza.

Al Comitato Esecutivo spettano inoltre tutti i compiti e le facoltà assegnatigli dal Gran Consiglio.

Il Comitato Esecutivo rimane in carica per il periodo stabilito dal Gran Consiglio.

Art. 35

La Presidenza del Comitato Esecutivo è analoga a quella del Gran Consiglio.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su invito anche verbale del Gran Priore. Deve essere altresì convocato su richiesta di uno dei membri della Reggenza di Contrada o quando ne sia fatta richiesta anche verbale al Gran Priore, da parte di un terzo dei componenti eletti. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Ogni deliberazione è approvata con il voto palese della maggioranza degli intervenuti. Non è ammessa la partecipazione o il voto per delega.

Art. 36

Il Gran Consiglio elegge al suo interno il Gran Priore. Il voto avviene a scrutinio segreto. È eletto Gran Priore il candidato che ha ottenuto:

- al primo turno di votazione, il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Gran Consiglio;
- al secondo turno di votazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti del Gran Consiglio.

Tra ogni turno di votazione dovranno trascorrere almeno due giorni.

Solo nel caso in cui il Gran Consiglio non riuscisse ad eleggere un nominativo o non siano giunte candidature nel termine previsto si procederà aprendo nuovamente i termini per le candidature.

Solo con la riapertura dei suddetti termini potranno essere proposte nuove candidature alla carica di Gran Priore.

Nel caso di dimissioni o nel caso in cui la carica di Gran Priore si rendesse vacante, il Gran Consiglio, su convocazione del Vice Gran Priore, dovrà provvedere al più presto possibile ad indire nuove elezioni. Durante tale periodo e sino all'elezione del sostituto, subentrerà il Vice Gran Priore, assumendone diritti, doveri e responsabilità.

La delibera di revoca del Gran Priore è esercitata dal Gran Consiglio con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 37

Il Gran Priore è il Presidente dell'Associazione Contrada Sant'Ambrogio e rappresenta legalmente la stessa di fronte a terzi ed in giudizio. Dura in carica due esercizi.

Presenzia, o si fa rappresentare dal Vice Gran Priore, a tutte le cerimonie ufficiali della Contrada e a qualunque riunione che possa interessare la stessa.

Il Gran Consiglio, con apposito regolamento, può prevedere l'obbligo a carico del Gran Priore di sostenere economicamente l'Associazione, oltre che con la quota associativa, con un contributo ulteriore.

Le candidature alla carica di Gran Priore devono pervenire entro il termine che il Gran Consiglio stabilirà di volta in volta purché venga comunque garantito un periodo per la presentazione di almeno dieci giorni. Tale termine deve essere reso pubblico a tutti i Soci mediante affissione di avviso nei locali del Maniero.

Art. 38

Il Gran Consiglio elegge al suo interno il Capitano. Il voto avviene a scrutinio segreto. È eletto Capitano il candidato che ha ottenuto:

- al primo turno di votazione, il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Gran Consiglio;
- al secondo turno di votazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti del Gran Consiglio.

Tra ogni turno di votazione dovranno trascorrere almeno due giorni.

Solo nel caso in cui il Gran Consiglio non riuscisse ad eleggere un nominativo o non siano giunte candidature nel termine previsto si procederà aprendo nuovamente i termini per le candidature.

Solo con la riapertura dei suddetti termini potranno essere proposte nuove candidature alla carica di Capitano.

Nel caso di dimissioni o nel caso in cui la carica di Capitano si rendesse vacante, il Gran Consiglio, su convocazione del Gran Priore, dovrà provvedere al più presto possibile ad indire nuove elezioni. Durante tale periodo e sino all'elezione del sostituto, subentrerà lo Scudiero, assumendone diritti, doveri e responsabilità.

La delibera di revoca del Capitano è esercitata dal Gran Consiglio con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.



Art. 39

Il Capitano riceve dal Gran Consiglio il mandato di agire per il conseguimento della vittoria della Contrada al Palio. Dura in carica due esercizi.

Il Capitano gestisce e coordina le attività attinenti la partecipazione della Contrada Sant'Ambrogio alla disputa della corsa ippica al Palio di Legnano e alla manifestazione attualmente denominata Memorial Luigi Favari, nei limiti stabiliti dal Gran Consiglio. È il solo responsabile di fronte ai Contradaioi e ai Soci in merito alla corsa ippica.

Il Capitano ha diritto/dovere di prendere accordi per lo svolgimento della corsa ippica e qualunque sua decisione nel merito, sempre nell'ambito di quanto stabilito dal preventivo di spesa dell'Associazione, è incontestabile. Per la corsa ippica il Capitano ha la facoltà di nominare dei collaboratori cui demandare le varie incombenze.

Eventuali oneri economici, non previsti dal preventivo di spesa dell'Associazione e derivanti da decisioni prese dal Capitano devono essere sostenuti in proprio dal Capitano stesso.

Il Gran Consiglio, con apposito regolamento, può prevedere l'obbligo a carico del Capitano di sostenere economicamente l'Associazione, oltre che con la quota associativa, con un contributo ulteriore.

Le candidature alla carica di Capitano devono pervenire entro il termine che il Gran Consiglio stabilirà di volta in volta purché venga comunque garantito un periodo per la presentazione di almeno dieci giorni.

Tale termine deve essere reso pubblico a tutti i Soci mediante affissione di avviso nei locali del Maniero.

Art. 40

Il Vice Gran Priore, nominato dal Gran Consiglio al suo interno, ha la funzione di sostituire in tutte le incombenze il Gran Priore nel caso di sua assenza. Dura in carica un anno ed è rinominabile.

Il Gran Consiglio, con apposito regolamento, può prevedere l'obbligo a carico del Vice Gran Priore di sostenere economicamente l'Associazione, oltre che con la quota associativa, con un contributo ulteriore.

Art. 41

La Gran Dama coopera e contribuisce all'organizzazione delle manifestazioni, degli eventi e delle attività promosse dall'Associazione. Dura in carica un anno ed è rinominabile.

Il Gran Consiglio, con apposito regolamento, può prevedere l'obbligo a carico della Gran Dama di sostenere economicamente l'Associazione, oltre che con la quota associativa, con un contributo ulteriore.

Art. 42

Il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria (incassi e pagamenti), tiene regolarmente aggiornata la contabilità e, unitamente al Gran Priore, ha disponibilità delle risorse finanziarie dell'Associazione.

Agisce a firma disgiunta esclusivamente in relazione agli incassi ed ai pagamenti.

Dura in carica un anno ed è rinominabile.

Art. 43

Il Segretario ha l'obbligo di redigere i verbali delle riunioni del Gran Consiglio, di espletare tutte le incombenze burocratiche relative alla vita dell'Associazione, nonché di tenere aggiornati i registri dei soci. Dura in carica un anno ed è rinominabile.

Art. 44

Lo Scudiero ha l'obbligo, oltre che di adempiere a tutti gli incarichi affidatigli dal Capitano, di affiancare lo stesso in tutte le manifestazioni ufficiali e di sostituirlo in caso di sua assenza. Dura in carica un anno ed è rinominabile.

Il Gran Consiglio, con apposito regolamento, può prevedere l'obbligo a carico dello Scudiero di sostenere economicamente l'Associazione, oltre che con la quota associativa, con un contributo ulteriore.

Art. 45

La Castellana affianca il Capitano in tutte le cerimonie ufficiali. Coordina l'organizzazione e la realizzazione degli eventi e delle attività promosse dall'Associazione. Deve inoltre collaborare con i responsabili per l'organizzazione della sfilata storica.

Il Gran Consiglio, con apposito regolamento, può prevedere l'obbligo a carico della Castellana di sostenere economicamente l'Associazione, oltre che con la quota associativa, con un contributo ulteriore.



Art. 46

Per la nomina degli altri membri del Comitato Esecutivo ogni Consigliere può esprimere fino a sette preferenze, risultando nominato chi ne ottiene un minimo di cinque. In caso di parità di preferenze, si procederà al ballottaggio.

Art. 47

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo anche monocratico, ma con almeno un membro scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

Art. 48

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO 6 – Collegi consultivi e di rappresentanza

Art. 49

Sono collegi consultivi e di rappresentanza

- La Reggenza di Contrada.

Art. 50

La Reggenza di Contrada è composta da:

- Gran Priore;
- Capitano;
- Castellana.

La Reggenza di Contrada si riunisce tutte le volte che sia ritenuto opportuno dai suoi componenti.

Essa è promotrice della vita associativa, ad essa è demandato il compito di proporre iniziative volte a incrementare l'attività di interesse generale e le finalità di cui al titolo secondo del presente Statuto.

Ad essa è inoltre demandato il compito di individuare e proporre per la nomina al Comitato Esecutivo i candidati soci Dame e Priori.

TITOLO 7 – Adempimenti Statutari

Art. 51

L'esercizio sociale si apre il 1° Luglio e si chiude il 30 Giugno dell'anno successivo.

Il rendiconto finale di spesa deve essere firmato dal Tesoriere e controfirmato dal Gran Priore, dal Capitano e dal revisore dei conti, se nominato.

Il bilancio deve essere redatto dal Gran Consiglio entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, formato secondo le direttive di cui all'art. 13 D.Lgs. 117/17, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

Il preventivo di spesa deve essere approvato dal Gran Consiglio entro il 30 novembre di ogni anno sociale.

In caso il risultato di esercizio evidenzi un disavanzo, dovranno intervenire i membri del Gran Consiglio che provvederanno alla sua copertura mediante versamento in proprio in quote uguali fra loro.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Gran Consiglio o ne ricorrano i presupposti di legge, il Gran Consiglio, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione.

Art. 52

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Gran Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito;
- il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

Art. 53

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non



individuì l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato all'unanimità dei soci aventi diritto di voto.

Art. 54

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

TITOLO 8 – Norma transitoria

Art. 55

Con l'approvazione del presente Statuto tutti gli organi e le cariche dell'Associazione attualmente in corso avranno scadenza al prossimo 30 settembre 2020.

